TRIBUNALE DI ROMA

RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PIANO DEL CONSUMATORE

(ex art. 6 e ss Legge 27 Gennaio 2012 n. 3 e succ. mod.)

CON CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

della procedura esecutiva mobiliare PPT presso il Tribunale di Roma R.G.E. n. 11058/2020 Dott.ssa Francesca Girone – Udienza di assegnazione somme dell'11.05.2021 ore 9.30

Toso Sarah, nata a Roma il 28/02/1968, C.F. TSOSRH68B68H501O ivi residente in via dei Fabbri Navali n. 22. rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Benigno C.F. BNGLGU68E12A512B del Foro di Napoli Nord con mandato in calce al presente atto e con lui elettivamente domiciliata in Aversa (CE) via A. Diaz n. 112 ovvero nel domicilio digitale pec: avvocatoluigibenigno@legalmail.it ex art. 52, comma 1, lett. B D.L. 90/2014 e successive modifiche, censita nel ReGinDe (ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c. p. c. il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo pec: avvocatoluigibenigno@legalmail.it così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del dr 11 Febbraio 2005 n. 68)

PREMESSO

a) il nucleo familiare della ricorrente è attualmente composto, oltre che da ella stessa, dal figlio studente, che presenta difficoltà dell'apprendimento di cui ai certificati medici allegati. I redditi attuali del nucleo familiare sono riconducibili all'attività lavorativa della proponente, e derivanti dal contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Alitalia Sai spa, con la mansione di assistente di volo, con un reddito annuo nel 2020 di €. 21.486,72 compreso il trattamento di cassa integrazione erogato Fondo Speciale Trasporto Aereo, con uno stipendio medio mensile netto di circa €.1.790,56 (Certificazione Unica 2021), calcolato dividendo il totale (inclusa la 13^ mensilità) per dodici mesi;



- b) che la ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art.6, co 2, lett. a) L. 3/2012, cioè in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
- c) che la ricorrente ai sensi dell'art.6, co 2, lett. b) L. 3/2012 è qualificabile "consumatore", inteso quale "persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".
- d) che ha provveduto a depositare l'istanza per la nomina del Gestore della crisi presso l'Organismo di composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Roma;
- e) che è stato nominato quale **Gestore della crisi l'Avvocatessa Francesca Romana Capezzuto**, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma, con studio alla Via della Casetta Mattei n. 18 ROMA, indirizzo di posta elettronica certificata francescaromana.capezzuto@avvocato.pe.it;
- f) che la proposta della ricorrente, ex art.7, co 2, l. 3/2012, come accertato e attestato dall'Occ, è ammissibile poiché ella, quale debitrice, anche consumatore:
 - i. non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012;
 - ii. non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L.3/2012;
 - iii. non ha subito, per cause a lei imputabili, alcun provvedimento di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli art. 14 e 14bis della L. 3/2012;
 - iv. ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, ragguagliata sia nella proposta di piano che nella relazione particolareggiata dell'Occ, come attestazione allegata;
 - v. d-bis) non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
 - vi. d-ter) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con



colpa grave, malafede o frode;

- vii. che al presente ricorso si allegano la proposta di piano del consumatore formulata dalla ricorrente e la relazione particolareggiata con la relativa attestazione di fattibilità, redatta dal professionista nominato dall'Occ Forense di Roma, Avvocatessa Francesca Romana Capezzuto, firmata digitalmente, a cui ci si riporta;
- che le cause del sovraindebitamento, come accertato dall'Occ, sono riconducibili alle sue vicende familiari, in seguito all'abbandono del suo convivente, ed alla crisi finanziaria del proprio datore di lavoro Alitalia; ciò ha prodotto a carico della ricorrente un carico economico, non più sostenibile, dopo l'abbandono dell'ex convivente e padre del figlio che dal 2008 circa hanno riguardato il suo datore di lavoro, hanno generato una contrazione del reddito, resasi ancora più pervicace con la pandemia da Covid-19 per cui, con la riduzione delle ore di lavoro ella è soggetta alla Cassa integrazione straordinaria, alternata ad altri ammortizzatori sociali. La famiglia della ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento intesa quale situazione di definitiva incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, di cui alcune scadute e per le quali i creditori hanno azionato procedure monitorie (Banca Ifis D.I. 23339/2020) e procedure esecutive individuali presso terzi (Agos Ducato PPT R.G.E. n. 11058/2020) presso il Tribunale di Roma, per l'importo di €.300,00 mensili circa, trattenute ammontanti al 31/03/2021 ad €. 2.424,36.
- h) il 26 giugno 2017 la ricorrente chiede ed ottiene da Agos Ducato spa un prestito personale di nominali 32.542,58 al lordo dell'importo di €. 2.542,00 per il consolidamento dei finanziamenti in corso, ciò al fine di ridurre l'importo complessivo delle rate mensili, ottenendo con il nuovo finanziamento una maggiore dilazione temporale, dimostrando con ciò la sua attenzione nella gestione delle entrate familiari. Dalla disamina del contratto si evince l'applicazione di un tasso annuale nominale pari al 10,76% con un Tasso annuale effettivo globale indicato in contratto di 11,82%; inoltre il contratto prevede in caso di ritardo nel pagamento delle rate l'applicazione di un tasso di mora pari al 18% annuo, palesemente debordante il tasso soglia di usura vigente nel trimestre, pari a 16,96%. Quindi tutti gli interessi di mora pretesi da Agos Ducato, nel corso del contratto e dopo la sua risoluzione per



inadempimento, non sono dovuti in quanto frutto di una convenzione ab origine usuraria, in quanto tale nulla ai sensi e per gli effetti dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., a fronte del ritardo nel pagamento delle rate Agos Ducato ha avviato la procedura monitoria D.I. n. 11058/2020 Trib. di Roma per la somma di €. 33.274,98 aumentata del doppio. Il rapporto rate/reddito comincia ad essere insostenibile sin dal 17/03/2010, arrivando fino al 92,90% del reddito il 05/01/2017. Dopo di che, la ricorrente decide di consolidare alcuni finanziamenti con il finanziamento erogato da Agos Ducato e riporta la rata complessiva ad €. 727,00 con il finanziamento del 27/06/2017. Quindi, a causa della riduzione progressiva dello stipendio, non riuscendo a sostenere le rate, sebbene consolidati i finanziamenti pregressi, la ricorrente chiede ed ottiene un altro finanziamento da Deutsche Bank, da rimborsare in 24 mesi con una rata mensile di €. 159,00 che va ad aggiungersi a quelle in corso, portando il rapporto rate/reddito a 50,26%. La somma delle rate complessive mensili, sebbene la ricorrente si sia attivata per ricondurle ad un importo più sostenibile, non ha raggiunto lo scopo, per cui ella ha regolarmente adempiuto al pagamento fino a quando ha potuto, utilizzando peraltro anche la provvista delle carte revolving, notoriamente gravate da tassi di interesse elevati (circa 20%). Sta di fatto che, a fronte delle spese mensili dichiarate, pari ad €.1.424,00 e in considerazione anche dell'importo dell'ammontare necessario perché il nucleo familiare della debitrice possa condurre una vita libera e dignitosa, pari ad €.1.245,51, calcolato ex art. art. 9 co 3-bis lett. e) della legge 3/2012 secondo dell'assegno sociale moltiplicato l'ammontare per corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n.159, si evince che il reddito disponibile risulta essere nettamente insufficiente allo scopo nonché ad onorare le obbligazioni assunte.

- i) il gestore della crisi ha accertato che i finanziatori non hanno effettuato, a decorrere dal 2010, la prescritta valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis del T.U.B., violando tale norma e contribuendo fortemente alla causa dell'odierno sovraindebitamento e di volta in volta al suo aggravamento;
- j) i debiti ascritti alla ricorrente derivano dai finanziamenti contratti per esigenze di vita quotidiana e per sostenere anche le spese di riabilitazione del figlio quindi non per beni voluttuari. La ricorrente ha assunto obbligazioni



nei confronti Carige Covered Bond, Agos Ducato, Mps, Findomestic Banca e Deutsche Bank, oltre ad alcuni tributi arretrati, oneri condominiali e canone di abbonamento Sky Tv. L'importo totale dei debiti accertati dall'Occ è pari ad €. 118.406,41; Il mutuo fondiario, sebbene presenti qualche rata da pagare, è ancora in bonis. Sono creditori della ricorrente: Monte Paschi di Siena/MPS/AMCO - Asset Management Company S.p.A. per l'importo di €.6.414,00 quale importo a saldo della carta di credito e per €.10.464,00 quale importo a saldo del fido di conto corrente, per un totale di €.16.878,00; IFIS NPL S.p.a. per un credito derivante dal finanziamento personale n. 20164187737701 contratto in data 05.08.2015 con Findomestic e da quest'ultima ceduto alla prima. L'importo residuo alla data odierna è di €. 5.763,72 in linea capitale, oltre a spese di procedura e agli interessi di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto. Tale credito è stato azionato ed il 17.07.2020 veniva notificato alla ricorrente il D.I. n. 10393/2020 del 14.07.2020 n. R.G. 2339/2020; il credito precisato all'Occ è di €.6.639,22. Altro creditore è **Agos Ducato spa** ed il credito deriva dal finanziamento personale n. 57010267 contratto in data 27.06.2017 per un importo di €. 32.542,58 da rimborsare con una rata mensile di €.450,00 per la durata di mesi 120 oltre all'importo di €. 34,00 mensili per la polizza abbinata dalla finanziaria, con debito residuo in linea capitale pari ad €.34.081,40; apertura di credito revolving n. 57031180 in data 26.07.2017 in forza della quale veniva rilasciata la carta di credito n. 4301522930339701 con un fido di €. 2.100,00, il debito residuo in linea capitale ammonta ad €.2.539,05; apertura di credito revolving n. 55351675 in data 03.01.2017 in forza della quale le veniva rilasciata la carta di credito n. 5261166013576361 con un fido di €.2.100,00, con un debito residuo in linea capitale di €.2.505,06. Pertanto, il debito complessivo nei confronti di Agos Ducato spa è di €. 42.126,09 in linea capitale oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 1.305,00 per compenso ed €. 286,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.a. e rimborso delle spese generali come per legge, con atto di precetto notificato per l'importo di €. 44.366,64. Con comunicazione pec del 25/11/2020 è stato precisato il credito su richiesta dell'OCC. Marte SPV S.r.l. vanta un credito, quale cessionaria del credito, originato dal contratto di finanziamento personale nº 100000648026-648026301 erogato in data



06.02.2018 da Deutsche Bank S.p.A di importo pari ad €. 3.888,00 da rimborsare con una rata mensile di €.159,00 per la durata di mesi 24, poi ceduto a Marte spv. Il debito residuo in linea capitale è pari ad €.3.516,76. Il condominio dell'immobile in Via dei Fabbri Navali n.22 in Roma, residenza della ricorrente, vanta oneri condominiali arretrati, quantificati dall'Amministratore del condominio in data 11 aprile 2021 in €.3.954,33. Dall'estratto di ruolo presso l'Agente per la Riscossione emerge un credito portato dalle cartelle esattoriali acquisite in data 09/04/2021, i cui enti impositori sono Regione Lazio per tasse automobilistiche, Comune di Roma per la quota di refezione scolastica del figlio e Ama per la tassa smaltimento rifiuti, per un totale di €. 5.309,61.

- k) L'Occ ha accertato e attestato la sussistenza della meritevolezza della ricorrente; ha accertato l'assenza di colpa, malafede o frode ex art. 7 c. 2 d-ter) L. 3/2012. Nel giudizio di meritevolezza della condotta d'indebitamento da parte della ricorrente (consumatore) l'Occ ha escluso che ella abbia assunto le obbligazioni iniziali senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali" (articolo 12 bis, comma 3, L. 3/2012 come modificata dal D.L. 179/2012). L'Occ ha accertato che la ricorrente non ha conseguito alcun indebito arricchimento a danno dei creditori e non ha compiuto alcun atto in frode.
- l) le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso della ricorrente e della sua famiglia ammontano ad €. 1.364,00. Come detto, le spese sono contenute e limitate a quelle strettamente necessarie per vivere, in quanto con il reddito della ricorrente (al netto dei finanziamenti gravanti sullo stipendio mensile), attualmente impegnato per circa il 50% solo per le rate dei finanziamenti c'è la certezza di non poter uscire dalla spirale del debito, per cui la ricorrente non riuscirebbe a garantire la propria sussistenza e quella di suo figlio. Per poter sostenere le spese minime vitali della famiglia la ricorrente ha proposto di porre a disposizione del piano una quota del proprio reddito futuro che residua, detratto quanto necessario alle stesse. Ne deriva una



disponibilità residua mensile di circa €. 425,00 che la ricorrente mette a disposizione della procedura.

m) l'attivo patrimoniale è rappresentato da tutti i beni della ricorrente suscettibili di valorizzazione e potenzialmente idonei a soddisfare i creditori, nella fattispecie dall'immobile in cui risiede con il figlio, nonché della quota di 1/9 dell'abitazione della propria famiglia d'origine, quale avente causa della di lei mamma. La ricorrente non è proprietaria di altri beni immobili, mobili registrati né vanta crediti da terzi. Tali beni non sono facilmente liquidabili. Il patrimonio della ricorrente consta dell'immobile in cui risiede la sua famiglia nonché della quota di un immobile non divisibile, in cui risiede il padre:

Attivo	Descrizione	Possessore e %	Valore
Immobile A)	Via dei Fabbri Navali 1/1	100,00%	104.000,00
Immobile B)	Clivo delle Case Basse 1/9	11,00%	40.351,00
RITENUTE DATORE	RITENUTE PPT		2.424,36

La ricorrente non possiede altri beni immobili e mobili registrati; gli arredi della casa familiare non sono suscettibili di valorizzazione in quanto acquistati nel 2000 per cui non si ritiene di poter attribuire ad essi alcun valore. L'abitazione della proponente, ha un valore di mercato di circa €.104.000, ciò è desumibile dalla valutazione effettuata dall'agenzia immobiliare allegata¹. Si tratta, invero, di un immobile poco appetibile per il mercato, quindi di difficile commerciabilità, a cui andrebbero ad aggiungersi €.40.351,00 quale valore presunto della quota di 1/9 dell'immobile ricevuto in eredità, come da valutazione dell'agenzia immobiliare².

Quanto alla divisibilità dell'immobile sito in Roma, Clivo delle Case Basse n. 48, un tecnico di zona ha riferito che nel caso di specie bisogna far riferimento al piano regolatore e, in particolare, agli elaborati relativi alla zonizzazione (ovvero le tavole prescrittive), che sono rappresentati da un enorme planimetria della città in cui ciascun tessuto viene rappresentato con un colore



¹ Valutazione agenzia immobiliare

² Valutazione agenzia immobiliare

o con un perimetro univoco. Una volta individuato il tessuto a cui appartiene l'edificio, sarà necessario andare a leggere le prescrizioni specifiche esposte nelle Norme Tecniche d'Attuazione, testo in cui sono descritte tutte le modalità applicative del Piano. Ovviamente, riguardo alle possibilità di fusioni e frazionamenti, diversi tessuti avranno diverse possibilità di intervento.

Nella stragrande maggioranza dei tessuti le possibilità di fusionefrazionamento sono quasi sempre limitate solo dalla necessità, in caso di frazionamento, di poter produrre singoli appartamenti con una superficie utile lorda minima di 45mq. Questo significa che non è possibile frazionare un appartamento che ha meno di 90mq di s.u.l. (la Superficie utile Lorda è data dalla superficie calpestabile più lo spessore dei muri perimetrali, fino ad una data profondità), perché non si potrebbero ottenere due immobili autonomi da 45mq ciascuno. Pertanto, essendo proprietaria soltanto di un nono dell'immobile, ne consegue che non si raggiungerebbero i 45 mq mini richiesti. Le opere di fusione e frazionamento, nell'attuale normativa, sono altresì soggette al pagamento degli oneri concessori che si calcolano in percentuale sull'importo dei lavori che sono necessari ad eseguire la trasformazione. Nel caso dell'immobile che ci interessa, bisognerebbe effettuare importanti lavori e stravolgere l'attuale sistemazione dei vani e dei piani. La tassazione è circa pari al 20% del costo complessivo delle opere dichiarate necessarie per l'esecuzione del frazionamento. Il frazionamento o la fusione comportano, poi, una variazione nelle consistenze dell'intero immobile, per cui al termine dei lavori si rende necessario richiedere l'aggiornamento del certificato di abitabilità, che comporta una procedura spesso molto complessa.

Si tenga conto che il valore dei beni, ai fini della potenziale liquidazione degli stessi sia in una procedura esecutiva individuale che in una eventuale vendita competitiva, deve essere valutato in relazione alla commerciabilità e vendibilità degli stessi, anche in base alle caratteristiche peculiari degli stessi.

Le procedure esecutive immobiliari e il funzionamento e gli effetti delle recenti riforme è il titolo dello studio effettuato da Banca d'Italia anche sulle tempistiche delle procedure esecutive immobiliari.

Da tale studio, pubblicato nel mese di luglio 2018, si rilevano gli esiti delle procedure concluse nel 2017, suddivise per area geografica.



In media poco più di un terzo delle procedure avviate si conclude con l'aggiudicazione del bene (36 per cento); emergono, inoltre, importanti differenze tra le diverse aree: il tasso di aggiudicazione nelle regioni settentrionali è pari al doppio di quello del Sud (45 contro 22 per cento). Tra le procedure non aggiudicate, il 76 per cento termina nella fase di pre-vendita (e oltre la metà di queste nella sotto-fase iniziale di avvio). La probabilità che l'estinzione avvenga in una specifica fase non varia sensibilmente a livello geografico.

In merito alla durata delle procedure la Figura mostra le durate medie (espresse in mesi) delle procedure per tipologia di esito e per area geografica. La durata media nazionale delle procedure chiuse nel 2017 è pari a 45 mesi (3,7 anni circa). Distinguendo per esito della procedura, emerge che le procedure aggiudicate hanno in media una durata sensibilmente superiore (63 mesi, pari a 5,2 anni) rispetto a quelle non aggiudicate (3 anni). Ciò segue naturalmente dal fatto che, come visto in precedenza, gran parte delle procedure chiuse senza aggiudicazione si estingue nel corso delle fasi iniziali21.

Figura 3.3. Durata media delle procedure chiuse per esito e area geografica (2017)





Figura 3.6. Numero e durata degli esperimenti di vendita (procedure aggiudicate, chiuse nel 2017, senza vendita "a lotti")

Pannello (a) - Numero medio di esperimenti di vendita





Pannello (b) - Durata media degli esperimenti di vendita

Il numero di esperimenti di vendita è misurato dal numero di segnalazioni di un evento della categoria *ordinanza di vendita*: i dati del pannello (a) si riferiscono a procedure per cui è disponibile almeno un evento afferente a questa categoria. La durata media degli esperimenti è misurata, per le procedure con almeno due ordinanze di vendita, dalla durata media degli intervalli temporali trascorsi tra ciascuna coppia di ordinanze successive.

I risultati delle analisi qui riportati confermano la rilevanza di alcuni eventi isolati a priori come potenziali fattori esogeni di prolungamento della durata delle procedure esecutive. Tra questi, particolare importanza hanno la numerosità delle parti e le sostituzioni del giudice, che si associano positivamente sia alla durata complessiva, sia a quella delle singole fasi. Con riguardo alle sostituzioni, prendendo a riferimento i coefficienti della specificazione riportata in colonna 2 della Tabella. 3.1, risulta che, a parità di altre condizioni, alla presenza di una sostituzione del giudice si associa un incremento del 19 per cento della durata complessiva della procedura. Ricorsi e opposizioni delle parti si associano in particolare a una maggiore durata della fase pre-vendita. Nel caso di specie, l'abitazione della proponente, essendo stati calcolati almeno tre tentativi di vendita per gli immobili esecutati nell'area Centro Italia, il prezzo base d'asta della terza vendita, con i ribassi del 25% per ciascun tentativo, sarebbe pari ad €. 53.248,00 e il prezzo minimo ad €. 42.598,40. Sottraendo al prezzo base le spese di una eventuale procedura esecutiva nonché di una vendita competitiva, quantificabili in entrambi i casi in almeno €.7.000,00, l'importo ricavabile sarebbe pari ad €. 46.248,00.

Per la quota di 1/9 dell'immobile di cui si è detto sopra, il valore del prezzo base al terzo tentativo di vendita sarebbe pari ad €. 20.659,71, da cui



andrebbero detratte la spese di una eventuale procedura esecutiva nonché della vendita competitiva, per circa €. 5.000,00 oltre alle spese per un ipotetico frazionamento di €. 20.000,00 di cui in quota €. 1.800,00, per cui il prezzo base d'asta sarebbe pari ad €. 13.859,71. Quindi il totale realizzabile dall'attivo immobiliare sarebbe di €. 60.107,71. Da tale importo andrebbero sottratti i compensi prededucibili degli organi della procedura di liquidazione del patrimonio, ipotizzabili, compresi quelli del liquidatore, in €. 20.590,60. Residuerebbe l'importo disponibile per i creditori di €. 39.517,11, di gran lunga inferiore a quello offerto con il piano, pari ad €. 63.392,40, di cui €. 8.694,70 per gli organi della procedura.

Tale importo riuscirebbe a malapena a soddisfare il creditore ipotecario. Una eventuale valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria deve essere effettuata in relazione alla soddisfazione da essa ritraibile per tutti i creditori che, in tal caso, sarebbe pari a zero, poiché la proponente dovrebbe prendere in locazione un immobile da adibire ad abitazione familiare, per cui dai suoi redditi nulla potrebbe essere utilizzato per il pagamento dei creditori.

- n) allo stato pende **procedura esecutiva mobiliare presso terzi**, azionata da Agos Ducato con R.G.E. n. 11058/2020 Tribunale di Roma, dott.ssa Girone Francesca, di cui si chiede la sospensione nelle more della convocazione dei creditori, poiché la prosecuzione della stessa potrebbe aggravare la situazione di sovraindebitamento e/o pregiudicarne la composizione, come attestato dall'Occ, poiché continuerebbe la ritenuta mensile e le somme accantonate finora non potrebbero essere utilizzate per tutti i creditori concorsuali, riducendo ciò i costi della procedura ancora da corrispondere. Le somme finora trattenute dal datore di lavoro e non ancora assegnate al creditore esecutante saranno utilizzate per il pagamento dell'Occ, ciò consentirà la riduzione dei tempi per il pagamento dei creditori prededucibili, quindi un vantaggio a favore di tutti i creditori concorsuali.
- o) l'attivo disponibile per il piano, al netto delle spese della procedura, è pari ad €.54.697,70 che la ricorrente mette a disposizione della procedura con quote della retribuzione di €. 428,70 mensili per i primi 72 mesi e di €. 344,81 per gli ulteriori 60 mesi per la prosecuzione del pagamento del creditore ipotecario,



dopo i primi 72 mesi. L'importo totale messo a disposizione della procedura è pari ad €. €.54.697,70 oltre ai compensi dei professionisti di €. 8.694,70, per un totale di €.63.392,40.

l'Occ ha accertato la colpa dei creditori per aver concesso credito senza la prescritta valutazione preventiva del merito creditizio. Che da tale grave violazione sono applicabili a carico dei finanziatori le sanzioni processuali di cui all'art. 12 co -ter, che recita: "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore". A tal fine si ritiene che tutti i creditori, ad eccezione di Carige, non abbiano eseguito la verifica del merito creditizio prima di erogare nuova finanza e, per tali istituti, sarebbe stato semplice fare ciò attraverso la centrale dei rischi di Banca d'Italia, la Crif, CTC ed Experian; ciò avrebbe dovuto acclarare l'assenza del merito creditizio negando la concessione dei finanziamenti a decorrere dal 2010, dopo quello di Carige. Si ritiene, pertanto, che gli enti finanziatori siano colpevoli di aver provocato o comunque contribuito a provocare la situazione di sovraindebitamento della ricorrente non effettuando nemmeno la richiesta consulenza nella fase preliminare e istruttoria per la concessione dei finanziamenti. Il creditore che colpevolmente ha contribuito ad aggravare lo stato di sovraindebitamento non può eccepire alcunchè in merito alla proposta ed il G.D. è chiamato a tener conto della condotta dell'Ente finanziatore e a non tener conto delle eventuali osservazioni, che esulino dalle contestazioni di comportamenti dolosi e/o fraudolenti del debitore. Di seguito si riporta la tabella con cui è stata verificata o meno la prescritta valutazione del merito creditizio prima dell'erogazione di ciascun finanziamento:

Merito creditizio	Rate	Data	Nucleo familiare	Netto mensile	reddito/rate	Merito si/no
BANCA DI ROMA/CARIGE COVERED BOND SRL	615,00	17/06/2000	2	3.121,75	19,70%	#N/D
Carige+Agos	678,00	17/03/2010	2	1.483,00	45,72%	NO
Carige+Agos+MPS	878,00	30/11/2010	2	1.483,00	59,20%	NO
Carige+Agos+MPS	941,00	30/11/2010	2	1.483,00	63,45%	NO
Carige+Agos+MPS	997,00	29/12/2014	2	1.831,17	54,45%	NO
Carige+Agos+MPS+Findomestic	1.318,00	10/08/2015	2	1.902,25	69,29%	NO



Carige+Agos+MPS+Findomestic	1.325,00	03/01/2017	2	1.575,83	84,08%	NO
Carige+Agos+MPS+Findomestic	1.464,00	05/01/2017	2	1.575,83	92,90%	NO
Carige+Agos+MPS+Findomestic	727,00	27/06/2017	2	1.575,83	46,13%	NO
Carige+Agos+MPS+Findomestic+Deutsche	886,00	19/02/2018	2	1.762,83	50,26%	NO

Come si evince dalla tabella nessun creditore risulta aver rispettato gli obblighi ad essi imposti per la valutazione del merito creditizio, ad eccezione di Banca di Roma all'epoca della concessione del mutuo ipotecario.

q) ai sensi dell'art.7, co,1 legge 3/2012 "È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento". La legge 176/2020 ha modificato l'art. 9 co 3-bis della legge 3/2012 cancellando, tra gli altri, la lett e) con cui il Gestore della crisi era chiamato ad esprimere il giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

In relazione al credito ipotecario la proposta prevede il pagamento integrale del saldo residuo in un lasso di tempo molto più breve rispetto al pda originario per cui esso è ictu oculi più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e/o all'avvio di una ipotetica procedura esecutiva immobiliare. In entrambi i casi l'immobile potrebbe essere liquidato o venduto all'asta dopo l'espletamento di attività che comporterebbero ulteriori spese sia in caso di vendita competitiva che in caso, probabile, di più tentativi di vendita. Inoltre si aggiungerebbero spese da corrispondere al liquidatore nonché alle operazioni di pubblicità e di perizia tecnica estimativa. Si ritiene da una stima approssimativa che l'immobile potrebbe soddisfare solo il credito ipotecario e la liquidazione esporrebbe la debitrice ad una punizione eccessiva derivante dalla perdita della casa familiare e dalla necessità di dover sostenere un canone di locazione, con inevitabile riduzione dell'importo residuo dei redditi disponibile per tutti i creditori e, comunque, per una durata di 48 mesi. Si ritiene, pertanto, che, prevedendo una soddisfazione del creditore ipotecario



non inferiore ad una ipotizzabile alternativa liquidatoria nonché procedura esecutiva individuale, la proposta consenta un giusto contemperamento degli interessi. Anche in ordine alle tempistiche non si può determinare con certezza la chiusura delle operazioni né il ricavato della liquidazione a fronte di una proposta che appare certa, attendibile e sostenibile e per un periodo notevolmente inferiore al piano di ammortamento originario. A ciò aggiungasi che le statistiche dell'esito relativo agli esperimenti di vendita nel circondario del Tribunale di Roma si attestano su almeno tre esperimenti di vendita all'asta prima dell'aggiudicazione; comportando ciò ribassi del 25% del prezzo base d'asta per ciascun tentativo. Per gli altri creditori, tutti chirografari, non vi sarebbe spazio per una soddisfazione migliorativa, posto che l'importo disponibile, detratto quello per garantire le spese mensili alla famiglia, a cui andrebbe ad aggiungersi il canone di locazione, sarebbe notevolmente inferiore a quello disponibile nel piano e sarebbe disponibile per una durata di anni quattro. In ogni caso l'alternativa liquidatoria deve essere valutata solo in riferimento ai creditori muniti di privilegio generale o speciale anche in caso di eventuali contestazioni di cui all'art. 12-bis co 4 legge 3/2012, non avendo i creditori chirografari alcuna collocazione preferenziale sui beni in caso di liquidazione.

- r) Il conto corrente intestato alla ricorrente è utilizzato esclusivamente per l'accredito dello stipendio, per cui nessun importo risulta ivi giacente, se non per il periodo transitorio tra l'accredito ed il suo utilizzo. La ricorrente, come dallo stesso dichiarato e accertato dall'Occ, non risulta essere titolare di altri rapporti, né di polizze assicurative riscattabili né di titoli, quote societarie, crediti ed altri valori mobiliari.
- s) L'unica garanzia che la ricorrente può offrire è la propria retribuzione nonché il suo patrimonio immobiliare, nei limiti di quanto detto sopra nonché della disponibilità residua dello stretto necessario per garantire il mantenimento della propria famiglia.

Premesso tutto quanto supra, la ricorrente ut rappresentata e difesa

PROPONE



con il piano del consumatore di pagare in prededuzione gli organi della procedura, l'Occ e i compensi legali con una rata mensile per 7 mesi di €.387,19, e le quote per il ppt trattenute dal datore di lavoro saranno utilizzate per pagare l'Occ, fruendo della moratoria di cui all'art.8 co 4 della legge 3/2012; dall'8° mese propone di pagare tutti gli altri creditori. Il credito munito di privilegio ipotecario è proposto in pagamento in privilegio senza alcuna falcidia per la durata complessiva di 72 + 60 (132) rate mensili, con l'aggiunta del tasso d'interesse legale, per una durata inferiore al residuo piano di ammortamento originario del mutuo (228 rate mensili residue), insieme a tutti gli altri creditori chirografari che saranno pagati in 72 mesi nella percentuale del 23%; i crediti di cui all'estratto di ruolo di Agenzia delle Entrate Riscossione non sono esigibili in quanto prescritti dopo la notifica delle cartelle, come indicato nella proposta e come accertato dall'Occ. In tal modo la ricorrente pone a disposizione dei creditori nel piano del consumatore una quota mensile dei suoi redditi futuri per tutta la durata della procedura. Tale quota è stata determinata in modo che la ricorrente possa provvedere al mantenimento della propria famiglia, al pagamento dei debiti senza arrecare pregiudizio alcuno e garantire a suo figlio dignitose condizioni di vita.

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice Delegato, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di piano del consumatore, ai sensi dell'art. 6 comma 1 e ss. della L. 3/2012,

preliminarmente ed inaudita altera parte,

- accertato che nelle more della convocazione dei creditori la prosecuzione della procedura esecutiva mobiliare presso terzi presso il Tribunale di Roma R.G.E. n. 11058/2020 Dott.ssa Francesca Girone – con Udienza di assegnazione somme dell'11.05.2021 ore 9.30 possa pregiudicare la fattibilità del piano, nonché alterare il principio della par condicio creditorum, disporre, con lo stesso decreto, la sospensione della stessa



sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, autorizzando l'Occ a subentrare nella stessa e ordinando al datore di lavoro di consegnare alla ricorrente le ritenute finora effettuate, che intende porre a disposizione della procedura;

- disporre tutti gli altri effetti protettivi utili alla stessa fattibilità del piano proposto;
- disporre dal deposito del piano del consumatore la sospensione, ai soli
 effetti del concorso, del corso degli interessi convenzionali o legali, per i
 crediti non garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto
 previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del
 codice civile.

quindi,

- verificato, ai sensi dell'art.12bis della legge 3/2012, che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, l'ill.mo G.D., verificato che il consumatore non abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, verificato che i crediti possano essere soddisfatti dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria,

Voglia

omologare il piano del consumatore proposto da Toso Sarah, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità,



disponendo, se del caso, la protezione dei dati sensibili della ricorrente e del figlio.

In caso di richiesta di integrazione documentale, Voglia l'Ill.mo G.D. concedere il termine di legge per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

Ai fini della normativa vigente in materia il contributo unificato è fisso e stabilito nella misura di €.98,00.

S.I.

(Avv. Luigi Benigno)



Allegati:

- 1. Certificato identità e C.F.
- 2. Richiesta di avvio di procedura
- 3. designazione incarico Gestore ed accettazione incarico TOSO Sarah
- 4. Preventivo OCC sottoscritto per accettazione
- 5. Preventivo Avv.to Luigi Benigno
- 6. Certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Roma
- 7. Certificato di residenza Sig.ra Toso
- 8. provvedimento del Tribunale per i minori di Roma n. R.G. 2066/05
- 9. Certificazione del Centro Clinico e di ricerca Interuniversitario di Psicoterapia e Riabilitazione dei disturbi dell'infanzia e dell'adolescenza datata 18.04.2017
- 10. Ricorso ex art. 337 bis cc Tribunale Civile di Roma n. R.G. 13933/2019
- 11. Verbale udienza del 19.12.2019 Tribunale Civile di Roma n. R.G. 13933/2019
- 12. provvedimento N. R.G. 13933 2019 udienza 01.04.2011
- 13. Buste paga Gennaio Dicembre 2020
- 14. Atto di rinegoziazione mutuo Rep. 46528 Racc 14246 del 17 marzo 2010
- 15. Istanza di sospensione inoltrata con email del 25 maggio 2020 alla banca mutuante
- 16. Precisazione del credito della Banca
- 17. Accordo sindacale del 06 maggio 2020 Periodo CIG 24 marzo 2020 fino al 31 ottobre 2020 ed Integrazione Cigs per Covid-19 periodo 24 marzo 31 ottobre 2020
- 18. Riscontri dei creditori Carige Covered Bond srl, Agos Ducato, IFIS NPL S.p.a, Marte SPV s.r.l. e condominio
- 19. Contratto di mutuo fondiario erogato da Banca di Roma Spa il 6.7.2000
- 20. Rinegoziazione mutuo fondiario il 17/03/2010
- 21. Precisazione del credito della Banca
- 22. Comunicazione Monte Paschi Siena
- 23. Finanziamento personale n. 20164187737701 contratto in data 05.08.2015 con Findomestic ceduto a IFIS
- 24. D.I. n. 10393/2020 del 14.07.2020 n. R.G. 2339/2020 IFIS
- 25. Precisazione credito IFIS
- 26. Finanziamento personale n. 57010267 contratto in data 27.06.2017 AGOS
- 27. Apertura di credito revolving n. 55351675 e n. 57031180 AGOS
- 28. Precisazione credito AGOS
- 29. Finanziamento personale nº 100000648026-648026301 Deutsche Bank S.p.A
- 30. Precisazione Marte SPV S.r.l. in data 14.03.2021 31. Precisazione credito

Condominio Via dei Fabbri Navali n. 22 – Roma del 11.04.2021

- 32. Estratto ruolo agenzia entrate riscossioni del 09.04.2021
- 33. CR Banca d'Italia settembre 2020
- 34. Liberatoria mutuo assunto per la sorella Toso Daniela
- 35. Pignoramento presso terzi notificato in data 10.06.2020 AGOS Ducato Spa
- 36. D.I. Tribunale Civile di Roma AGOS Ducato Spa
- 37. Buste paga con trattenuta PPT
- 38. CRIF
- 39. CAI
- 40. Report Mettiinconto del 12.10.2020
- 41. Estratti conto banca



- 42. Mod. 730 del 2018 con Redditi 2017
- 43. Mod. 730 del 2019 con Redditi 2018
- 44. Visura immobili catastale
- 45. Valutazione agenzia immobiliare
- 46. Certificato PRA
- 47. CU 2021 Redditi 2020 Alitalia
- 48. CU 2021 Redditi 2020 INPS
- 49. Estratti Pagamenti INPS CIG
- 50. Buste paga GENNAIO Febbraio Marzo 2021
- 51. C.U. Anni 2018 e 2019
- 52. certificato di stipendio rilasciato dall'ALITALIA SAI spa
- 53. Dichiarazione redditi dal 2010 al 2020
- 54. Estratto conto al 31.12.2020 Banca Popolare di Milano
- 55. Certificazione di frequenza Istituto Internazionale di Istruzione Giovanni Paolo
- II, scuola inclusiva per i DSA
- 56. Giustificativi spese mensili
- 57. Assicurazione sanitaria per
- 58. Certificato residenza storico del padre della Sig.ra TOSO
- 59. Circolare banca d'Italia in merito alle procedure esecutive immobiliari

QEF_448_18

- 60. Dichiarazione Atti dispositivi
- 61. Dichiarazione Elenco Spese
- 62. Elenco Creditori con importi
- 63. Inventario beni
- 64. Casellario
- 65. Carichi Pendenti

